



Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Cento, Bondeno, Poggio Renatico, Terre del Reno e Vigarano Mainarda

Vicolo S.Agostino, 6/a – 44042 Cento (FE)

Tel.: +39 0516843230 - Fax: +39 0516843120

www.comune.cento.fe.it

cuc@comune.cento.fe.it

Procedura aperta telematica per l'affidamento in concessione del servizio di ristorazione scolastica del Comune di Cento per nove anni scolastici a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023 - CIG: 9444934E17

Disciplinare di gara



Sommario

PREMESSE	5
1. PIATTAFORMA TELEMATICA	5
1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE	5
1.2 DOTAZIONI TECNICHE	6
1.3 IDENTIFICAZIONE	6
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	6
2.1 DOCUMENTI DI GARA	6
2.2 CHIARIMENTI	7
2.3 COMUNICAZIONI	7
3. OGGETTO DELL'APPALTO, SUDDIVISIONE IN LOTTI, IMPORTO COMPLESSIVO E BASE D'ASTA	7
3.1 DURATA	9
3.2 OPZIONI E RINNOVI	9
3.3 REVISIONE DEI PREZZI	10
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ...	10
5. REQUISITI GENERALI	10
6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA	11
6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ	11
6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA	11
6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE	11
6.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE	12
6.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI	13
7. AVVALIMENTO	13
8. SUBAPPALTO	14
9. GARANZIA PROVVISORIA	14
10. SOPRALLUOGO	15
11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	16
12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	16



13.	SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	17
14.	DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	17
14.1	DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI INTEGRATIVE.....	18
14.2	DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO.....	19
14.3	DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 186 BIS DEL R.D. 16 MARZO 1942, N. 267.....	19
14.4	DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO.....	19
14.5	DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI.....	19
15.	OFFERTA TECNICA.....	20
16.	OFFERTA ECONOMICA E PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO.....	21
17.	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	22
17.1	CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA.....	22
17.2	METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA.....	27
17.3	METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA.....	27
17.4	VALUTAZIONE DEL PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO (PEF).....	27
17.5	METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI.....	28
18.	COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	28
19.	SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA.....	28
20.	VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	28
21.	VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.....	29
22.	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	29
22.	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	29
23.	OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	30
24.	CODICE DI COMPORTAMENTO.....	30
25.	CLAUSOLA SOCIALE.....	30
26.	ACCESSO AGLI ATTI.....	31
27.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	31
28.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	31

PREMESSE

Con determina a contrarre n. 552 del 3 giugno 2022 e con successiva determina integrativa n. 907 del 27 agosto 2022 il Comune di Cento ha deciso di procedere all'affidamento in concessione del servizio di ristorazione scolastica, per un periodo di nove anni scolastici a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023.

La concessione ha un importo superiore alla soglia di rilievo europeo ed è aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nonchè nel rispetto delle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi di cui al Decreto D.M. 10 marzo 2020 "*Criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari*".

La Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Cento, Bondeno, Poggio Renatico, Terre del Reno e Vigarano Mainarda (in seguito: Centrale Unica di Committenza o CUC), con propria determinazione, reperibile sul sito internet, nella sezione Amministrazioni Trasparente, sub-sezione Provvedimenti, ha preso atto dei provvedimenti sopra richiamati, al fine di gestire la presente procedura di gara.

Ai sensi dell'articolo 58 del Codice, la presente procedura aperta è interamente svolta tramite il Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna SATER (di seguito Piattaforma) accessibile all'indirizzo: <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-e-avvisi-altri-enti> e conforme alle prescrizioni dell'articolo 44 del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli articoli 34, 44, 52, 58, 60 e 95 del Codice.

Il luogo di svolgimento del servizio è Cento [codice NUTS ITH56].

Il Codice identificativo della gara è il CIG **9444934E17**

Il **Responsabile del procedimento**, ai sensi dell'articolo 31 del Codice, è la d.ssa Cristina Govoni, mail: govoni.c@comune.cento.fe.it e scolastici@comune.cento.fe.it, telefono: 0516843383/384.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 50/2016 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
 - trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
 - standardizzazione dei documenti;
 - comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
 - comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
 - segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
 - gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.
- La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:
- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
 - utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide>

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla seguente pagina: https://bandigare.comune.cento.fe.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?

[_csrf=1GAPRGPXMMBIKZ5GT1UFIQ08O8NOZFGM](#)

dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore. L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide>

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide>, che disciplinano il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate contattando il call center come da riferimenti riportati al seguente link <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/call-center>

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) Bando di gara;
- b) Disciplinare di gara;
- c) Schema di istanza di partecipazione e dichiarazioni integrative;
- d) Capitolato Tecnico Speciale, comprensivo degli allegati descrittivi delle specifiche tecniche e prestazionali del servizio (Allegati classificati da A a L);
- e) DUVRI (riportato come allegato C del Capitolato Tecnico Speciale);
- f) Schema di Contratto-convenzione di concessione e relativa Matrice rischi;
- g) Piano Economico-Finanziario, con relativa relazione e schema dei principali rischi allocati (riportato come allegato B del Capitolato Tecnico Speciale);
- h) Documento di gara unico europeo (DGUE) in formato elettronico;
- i) Istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e regole tecniche per l'utilizzo della stessa di cui alle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide>;

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sul profilo della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente", al seguente link: https://bandigare.comune.cento.fe.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?_csrf=1GAPRGPXMMBIKZ5GT1UFIQ08O8NOZFGM e sulla Piattaforma SATER all'indirizzo <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-e-avvisi-altri-enti>.

La matrice rischi e il Piano economico-finanziario costituiscono elementi di riferimento per gli operatori economici ai fini della predisposizione, da parte degli stessi, della matrice rischi e del Piano economico-finanziario da presentare in offerta.

Il Capitolato Tecnico Speciale e lo Schema di contratto-convenzione di concessione costituiscono quadro di riferimento per l'elaborazione dello schema di contratto-convenzione per la concessione da riportare in sede di offerta.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare **entro le ore 12.00 del 04/11/2022** in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti nella sezione "Bandi aperti" dedicata alla presente procedura, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico **almeno sei giorni prima della scadenza di presentazione delle offerte**, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma SATER accedendo al link https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-altri-enti-aperti?b_start:int=0, ricercando la procedura di gara ed accedendo alla sezione "Chiarimenti" e sul sito istituzionale al link https://bandigare.comune.cento.fe.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?_csrf=1GAPRGPXMMBIKZ5GT1UFIQ08O8NOZFGM

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma e sono accessibili nella sezione "Comunicazioni". È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; e) all'attivazione del soccorso istruttorio; f) al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala; g) alla richiesta di offerta migliorativa; h) al sorteggio di cui all'articolo 20; avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, SUDDIVISIONE IN LOTTI, IMPORTO COMPLESSIVO E BASE D'ASTA.

3.A. OGGETTO DELL'APPALTO E LOTTO UNICO.

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché è necessario che le varie attività oggetto del servizio siano rese in maniera integrata, in ragione della particolare utenza di riferimento e della necessità di assicurare la gestione ottimale dei servizi in termini di continuità tra i vari processi che compongono il servizio.

Tabella 1

LOTTO UNICO – COMUNE DI CENTO			
Descrizione del servizio	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo (rapportato al periodo di 9 anni)
Gestione del servizio di refezione scolastica destinato agli alunni e al personale avente diritto al pasto ai sensi di legge, nella scuola statale dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado e delle altre categorie di utilizzatori individuate dal vigente regolamento comunale nonché agli utenti ed al personale educatore avente diritto dei CE - (Centri Estivi), comprensivo delle prestazioni correlate.	55523100-3 <i>Servizi di mensa scolastica</i>	P	€ 16.380.000,00
Importo (nove anni) ristorazione scolastica (valore della concessione determinato ai sensi dell'art. 167 del d.lgs. n. 50/2016)			€ 16.321.500,00
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso			€ 58.500,00
IMPORTO COMPLESSIVO			€ 16.380.000,00

L'importo complessivo è al netto di oneri previdenziali e assistenziali e dell'IVA.

3.B. IMPORTO COMPLESSIVO E SPECIFICAZIONI.

L'importo complessivo è il valore di € 16.321.500,00 (derivante dalla moltiplicazione dell'importo unitario del costo pasto, pari a € 6,975 al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, per il numero complessivo stimato dei pasti per la durata della concessione, previsto nel Capitolato Speciale/Tecnico in n. 2.340.000 nell'arco dei nove anni di concessione).

Con riferimento ai rischi interferenziali di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., l'importo stimato degli oneri della sicurezza, non soggetti al ribasso, è calcolato in € 58.500,00 oltre IVA come risulta dal DUVRI allegato al Capitolato Tecnico Speciale.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che il Comune ha stimato pari a € 725.400,00 annui, per complessivi € 6.528.600,00 per il periodo di intera durata della concessione stimati sulla base del CCNL di riferimento "Pubblici Esercizi-Ristorazione Collettiva e Commerciale" / (costo medio orario lordo: € 20,43).

La concessione è finanziata con proprie risorse di bilancio e con le quote di compartecipazione (tariffe) versate dai fruitori del servizio.

3.C. BASE D'ASTA.

L'importo da considerare come base d'asta rispetto al quale gli operatori economici dovranno formulare le loro offerte economiche è individuato nel valore unitario del costo pasto, pari a € 6,975 al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

La moltiplicazione del valore unitario del costo pasto offerto dal singolo operatore economico per il numero di pasti presuntivamente previsto nell'arco di durata della concessione (2.340.000) determina il valore complessivo della proposta economica offerta.

3.1 DURATA

La durata della concessione è di nove anni scolastici, a partire dall'anno scolastico 2022/2023 e con conclusione nell'anno scolastico 2030/2031.

La durata del servizio, in relazione a ogni singola annualità, è rapportata al calendario scolastico stabilito annualmente per la Regione Emilia-Romagna.

3.2 OPZIONI E RINNOVI

Il contratto non è soggetto a rinnovo.

Il contratto può essere modificato, ai sensi dell'articolo 175, comma 1, lettera a) del Codice, nei casi e alle condizioni previste dal Capitolato Speciale/Tecnico, per modifiche non sostanziali nei limiti di un importo pari al 20% del valore iniziale del contratto e facendo riferimento alle medesime modalità per la definizione dei costi delle prestazioni da assoggettare al medesimo ribasso d'asta offerto in sede di gara.

La durata del contratto in corso di esecuzione può essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, avviate prima della scadenza del contratto, indicativamente stimato in quattro (4) mesi. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

Il valore globale stimato dell'appalto, in base alle suindicate opzioni, è pertanto pari ad € 20.512.000,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, come specificamente illustrato nella tabella seguente:

Tabella 3

Importo complessivo a base di gara	Importo per modifiche non sostanziali	Importo per proroga	Valore globale a base di gara
€ 16.380.000,00	€ 3.276.000,00	€ 856.000,00	€ 20.512.000,00

3.3 REVISIONE DEI PREZZI

A partire dalla seconda annualità contrattuale (**Anno scolastico 2023/2024**) i prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione, in rapporto alle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le rivalutazioni monetarie per famiglie di operai e impiegati (FOI) elaborato e pubblicato dall'ISTAT, nell'anno di riferimento e considerando l'indice come riferimento massimo.

La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le retiste non partecipanti all'aggregazione possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

In alternativa i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura.

È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45 comma 2, lettera b) è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 45, comma 2 lettera f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 1, lettera b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera i), del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.

6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

Costituiscono requisiti di idoneità: Costituiscono requisiti di idoneità:

a) iscrizione nel Registro tenuto dalla **Camera di commercio**, industria, artigianato e agricoltura, nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara (**la società dovrà risultare "ATTIVA"**);

b) se l'operatore economico è una società cooperativa, iscrizione all'Albo Nazionale delle Società Cooperative (per le società cooperative e per i consorzi di cooperative).

Il concorrente non stabilito in Italia ma in un altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'articolo 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito sono acquisiti d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da

parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

I requisiti di capacità economica e finanziaria sono rappresentati da:

- a) fatturato globale d'impresa dell'ultimo triennio o nel più breve periodo dall'inizio della propria attività (anni 2019-2020-2021) pari o superiore ad € 8.190.000,00 (Euro ottomilionicentonovantamila/00) IVA esclusa;
- b) almeno due dichiarazioni bancarie oppure di intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, attestanti le capacità economiche dell'Impresa con indicazione della correttezza e puntualità dei soggetti interessati e rappresentando la qualità dei rapporti in atto tra la clientela affidata e l'istituto bancario.

La richiesta del fatturato è finalizzata ad acquisire dal valore dello stesso elementi dimostrativi dell'affidabilità economico-finanziaria degli operatori economici nel particolare settore, in considerazione della durata del rapporto contrattuale e dell'impostazione dello stesso come concessione, con riconduzione del rischio al futuro concessionario.

La comprova del requisito sub a) (fatturato globale) è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione. Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

La comprova del requisito sub b) (referenze bancarie) è fornita mediante presentazione delle referenze da parte degli istituti bancari, attestanti, per quanto ad essi noto, la solidità finanziaria dell'operatore economico.

Le referenze devono essere sottoscritte digitalmente da un soggetto con poteri di rappresentanza dell'istituto bancario o finanziario.

6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

I requisiti di capacità economica e finanziaria sono i seguenti:

- a) Il concorrente deve **aver gestito negli anni 2019, 2020, 2021 o nel più breve periodo dall'inizio della propria attività** servizi analoghi di ristorazione con un fatturato minimo annuo di € 1.800.000,00;
- b) il concorrente deve aver gestito **aver gestito negli anni 2019, 2020, 2021 o nel più breve periodo dall'inizio della propria attività** almeno un servizio di ristorazione scolastica in concessione con la somministrazione di almeno **200.000** pasti all'anno;
- c) il concorrente deve essere in **possesso della certificazione di qualità ISO 9001:2015.**

I requisiti sub a) e sub b) sono comprovati mediante:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

Il requisito sub c) è comprovato mediante un certificato di conformità rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma *UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1* per lo specifico settore e campo di applicazione richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'articolo 5, paragrafo 2 del Regolamento (CE) n. 765/2008.

L'operatore economico che non ha la possibilità di ottenere la predetta documentazione entro il termine richiesto, per causa a sé non imputabile, può presentare altri mezzi a comprova del requisito idonei a dimostrare che il sistema adottato soddisfa gli standard sopra richiesti.

6.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 45 comma 2, lettera d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che è assimilata alla

mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui alla lettera a) deve essere posseduto:

a) da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;

b) da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo all'iscrizione **all'Albo delle cooperative** di cui al punto 6.1 lettera b) deve essere posseduto dai concorrenti che hanno configurazione giuridica come cooperativa.

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 6.2 lettera c), in ragione della necessità di assicurare lo sviluppo dei servizi da parte di un operatore economico con significativa affidabilità economico-finanziaria complessiva, deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso e comunque in modo tale che sia posseduto dalla mandataria in misura tale da risultare comunque maggioritario rispetto al possesso dei requisiti dalle singole mandanti componenti il raggruppamento (es. mandataria 34%, mandante A 33%, Mandante B 33%).

Il requisito delle referenze bancarie di cui al punto 6.2 lettera b), in ragione della necessità di assicurare lo sviluppo dei servizi da parte di un operatore economico con significativa affidabilità economico-finanziaria riferita alle attività peculiari del settore della ristorazione collettiva, deve essere posseduto da ciascun componente del raggruppamento.

I requisiti di capacità tecnico-professionale relativi ai servizi pregressi di cui al punto 6.3. lettere a) e b) devono essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso, risultando comunque necessaria l'attribuzione maggioritaria in capo alla mandante, in ragione della necessità di assicurare al processo produttivo dei servizi, per le peculiarità degli stessi, la riconduzione delle attività essenziali in capo all'operatore economico con il ruolo di governance del raggruppamento.

Il requisito di capacità tecnico-professionale relativo al possesso della certificazione di qualità di cui al punto 6.3. lett. c) deve essere posseduto, nel rispetto del principio di proporzionalità, da ciascun componente del raggruppamento che realizzi i servizi di ristorazione scolastica, in ragione della necessaria soddisfazione delle garanzie qualitative riferibili a tutti i soggetti operanti nel processo produttivo di tali servizi configurato nel Capitolato Tecnico Speciale della concessione. Qualora, in caso di raggruppamento temporaneo di tipo verticale, uno dei componenti del raggruppamento realizzi attività non direttamente riconducibili al processo produttivo del servizio di ristorazione (es. pulizie, lavori di manutenzione) non deve essere in possesso della certificazione di qualità richiesta al punto 6.3. lett. c).

In relazione all'indicazione delle quote di esecuzione delle prestazioni da parte dei componenti di un raggruppamento temporaneo, le prestazioni relative al processo produttivo dei servizi di ristorazione relative alla produzione dei pasti per le utenze dei plessi scolastici e alla loro distribuzione presso gli stessi plessi (comprese le attività di scodellamento), nonché le prestazioni relative ai processi di produzione dei servizi di ristorazione collettiva destinati ad altre utenze sono ritenute essenziali in quanto necessitanti di omogeneità di standard nella loro realizzazione, a garanzia delle esigenze qualitative dell'utenza interessata, specificate nel Capitolato Tecnico Speciale.

Dette prestazioni devono pertanto essere eseguite dalla mandataria in misura comunque maggioritaria rispetto alle prestazioni realizzate dalle singole mandanti componenti il raggruppamento (es. mandataria 34%, mandante A 33%, Mandante B 33%). nel rispetto del principio di proporzionalità e del principio di corrispondenza tra possesso dei requisiti ed esecuzione delle prestazioni cui detti requisiti si riferiscono.

6.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'articolo 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al punto 6.1. lettera a) deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Il requisito relativo all'iscrizione **all'Albo delle cooperative** di cui al punto 6.1 lettera b) deve essere posseduto dai concorrenti che hanno configurazione giuridica come cooperativa.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, devono essere posseduti:

1) per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;

2) per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

Il requisito di capacità tecnico-professionale relativo al possesso della certificazione di qualità di cui al punto 6.3. lett. c) deve essere attestato e verificato in relazione:

a) al consorzio e alle singole imprese consorziate indicate quali esecutrici;

- b) al solo consorzio il cui ambito di certificazione del sistema gestionale include la verifica che l'erogazione dei servizi o delle forniture da parte delle imprese consorziate indicate quali esecutrici rispettino i requisiti delle norme coperte da certificazione;
- c) alle imprese consorziate indicate come esecutrici in caso di certificazioni specificamente correlate alla attività oggetto dell'appalto.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico professionale di cui ai punti 6.2 e 6.3 anche mediante ricorso all'avvalimento.

L'avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Non è consentito l'avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale di cui al punto 6.1.

Per quanto riguarda i requisiti titoli di studio e/o professionali richiesti al punto 6.3 lettera b), il concorrente può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste.

Il ricorso all'avvalimento per la certificazione di cui al punto 6.3.lett. c) (certificazione qualità) comporta che l'ausiliaria metta a disposizione dell'ausiliata per l'esecuzione dell'appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l'attribuzione del requisito di qualità.

L'ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l'obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico-finanziari e tecnico- organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane.

Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie.

A pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla medesima gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Qualora per l'ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro 10 gg giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

8. SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso nei termini stabiliti dall'art. 174 del d.lgs. n. 50/2016.

Gli operatori economici indicano in sede di offerta le parti del contratto di concessione che intendono subappaltare a terzi. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.

Non si considerano come terzi le imprese che si sono raggruppate o consorziate per ottenere la concessione, né le imprese ad esse collegate.

Il concessionario resta responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. Il concessionario è obbligato solidalmente con il subappaltatore nei confronti dei dipendenti dell'impresa subappaltatrice, in relazione agli obblighi retributivi e contributivi previsti dalla legislazione vigente.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

Si applicano le disposizioni previste dai commi 10, 11 e 17 dell'art. 105 del Codice.

9. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da:

- a) una garanzia provvisoria pari al 2% del prezzo base della concessione e precisamente di importo pari ad € 327,600,00. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 93, comma 7 del Codice;
- b) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'articolo 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

La cauzione è costituita presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente. Si applicano il comma 8 e, quanto allo svincolo, il comma 9 dell'art. 93 del Codice.

La garanzia provvisoria può essere costituita, a scelta del concorrente, da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che: risponde ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie; è sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; ha i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa rispondano ai requisiti di cui all'articolo 93, comma 3 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31;
- d) avere validità per 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- d) prevedere espressamente:
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del codice civile;
 - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
 - l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- e) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 (centottanta) giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere inserite sulla Piattaforma in una delle seguenti forme:

- a) originale informatico, ai sensi dell'articolo 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- b) in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'articolo 22, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 82/2005;
- c) in duplicato informatico dell'originale informatico conforme alle disposizioni dell'articolo 23-bis del D.lgs. n.82/2005.

In caso di bonifico il concorrente deve inserire sulla Piattaforma il documento che attesti l'avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 93, comma 7 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso dei relativi requisiti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

a) per i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;

b) per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, sole se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

Le altre riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti nella loro integrità prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

10. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo del Centro di cottura e dei terminali di distribuzione è obbligatorio. Il sopralluogo si rende necessario per le particolarità del processo produttivo e distributivo del servizio rispetto ai plessi scolastici, nonché per le peculiarità organizzative degli stessi processi (meglio dettagliate nel Capitolato Speciale/Tecnico).

La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.

Il sopralluogo è effettuato accedendo di persona nelle aree oggetto di sopralluogo.

Le imprese che intendono partecipare alla procedura devono effettuare una ricognizione del Centro di cottura e dei terminali di distribuzione di cui all'art. 16 del presente capitolato, entro e non oltre i giorni e orari calendarizzati dalla stazione appaltante, secondo le modalità di seguito specificate.

Il sopralluogo può essere effettuato *entro il giorno* **28/10/2022**.

La richiesta di sopralluogo deve essere presentata **entro le ore 12.00 del giorno 24/10/2022**, contattando la dott.ssa Cristina Govoni, esclusivamente a mezzo posta elettronica all'indirizzo scolastici@comune.cento.fe.it e govoni.c@comune.cento.fe.it.

Le richieste devono riportare il nominativo e la qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

Le richieste pervenute dopo il termine non verranno accolte.

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno due giorni di anticipo.

La ricognizione dei locali e delle aree, da effettuarsi ad opera di un responsabile dell'operatore economico o di suo delegato (come meglio specificato di seguito) dovrà avvenire alla presenza di un incaricato del Comune di Cento nel rispetto della data e dell'orario dell'appuntamento comunicati allo stesso operatore economico.

L'effettuazione sarà comprovata da apposito attestato di avvenuto svolgimento dello stesso, che dovrà essere allegato in copia ai documenti di gara ed inserito nella busta della Documentazione amministrativa (busta A).

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso la stazione appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito della delega del mandataro/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio, purché munito della delega di almeno uno di detti operatori.

In caso di consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 500,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC del 21 dicembre 2021 Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2022. (Delibera n. 830), in GU n.64 del 17/03/2022, pubblicata al seguente link

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/03/17/22A01686/sg>

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del sistema AVCpass.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire **entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 14/11/2022** a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 100 Mbyte per singolo file.

La Piattaforma accetta esclusivamente files con i seguenti formati: pdf; p7m.

12.1 Regole per la presentazione dell'offerta

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate all'articolo 1 e nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide>

L'"OFFERTA" è composta da:

A – Documentazione amministrativa;

B – Offerta tecnica;

C – Offerta economica.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;

- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ai sensi dell'articolo 58, comma 5 del Codice, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata *secondo quanto indicato nelle guide per l'utilizzo della piattaforma sopra richiamate*.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/ConSORZI, sia costituiti che costituenti) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

I documenti a comprova dei requisiti di partecipazione possono essere presentati senza bisogno di traduzione se redatti in inglese, francese, spagnolo in tutti gli altri casi i documenti devono essere corredati da traduzione giurata in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica l'articolo 83, comma 9 del Codice.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell'offerta economica e dell'offerta tecnica, possono

essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (per esempio garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

14. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico inserisce sulla Piattaforma nella "Busta documentazione" (Busta A) la seguente documentazione:

- 1) domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative;
- 2) DGUE;
- 3) eventuale procura del sottoscrittore;
- 4) copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC;
- 5) PASSoe;
- 6) documentazione in caso di avalimento di cui al punto 7;
- 7) documentazione per i soggetti associati di cui al punto 6.4;
- 8) attestazione dell'avvenuto sopralluogo;
- 9) *Modello F23 quietanzato attestante l'avvenuto versamento dell'imposta di bollo dovuta sull'istanza di partecipazione (utilizzando il modello predisposto rinvenibile nella documentazione allegata) ovvero dichiarazione di assolvimento dell'imposta mediante marca da bollo.*

14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

La domanda di partecipazione è redatta preferibilmente secondo il modello di cui all'allegato n. 1

Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara e il CCNL applicato con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge n. 76/20.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, esso deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre, in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Nella domanda di partecipazione [o in alternativa, nella dichiarazione integrativa] il concorrente dichiara:

- a) i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- b) di non partecipare alla medesima gara in altra forma singola o associata, né come ausiliaria per altro concorrente;

c) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara, inclusi i criteri ambientali minimi di cui al decreto Decreto Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 10 marzo 2020 (criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione collettiva e fornitura derrate alimentari);

d) di impegnarsi al rispetto della clausola sociale indicata nel bando di gara;

e) di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante adottato dal Giunta Comunale n. 14 del 30/01/2014 reperibile in Amministrazione Trasparente al link <https://servizi.comune.cento.fe.it/web/trasparenza/trasparenza> e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

f) di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura della provincia di riferimento oppure di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura della provincia di riferimento;

g) [nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia] l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

h) [nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia] il domicilio fiscale ..., il codice fiscale ..., la partita IVA ..., l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 76, comma 5 del Codice;

i) di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali regolato dal presente disciplinare di gara.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione o affitto d'azienda, le dichiarazioni di cui all'articolo 80, commi 1, 2 e 5, lettera l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'articolo 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, che si è fusa o che ha ceduto o dato in affitto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;

- nel caso di aggregazioni di retisti:

a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento dell'imposta dovrà avvenire mediante modello F23, avendo cura di allegare il modello quietanzato all'interno della documentazione amministrativa.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

L'operatore economico esente dal pagamento dell'imposta di bollo ai sensi del DPR 642/72 Allegato B e D.Lgs. 117/2017 art. 82 dovrà produrre dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, con dichiarazione dell'esenzione.

14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il Documento di gara unico europeo di cui allo schema allegato. Presenta, inoltre, il Documento di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.

Il DGUE può essere compilato e generato mediante la specifica funzionalità della piattaforma telematica SATER. Una volta generato, deve comunque essere sottoscritto e allegato.

Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

14.3 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 186 BIS DEL R.D. 16 MARZO 1942, N. 267

Il concorrente dichiara, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 186-bis, comma 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

14.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) il DGUE a firma dell'ausiliaria;
- 2) la dichiarazione di avvalimento;
- 3) il contratto di avvalimento;
- 4) il PASSOE dell'ausiliaria.

14.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:

- a) a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c) le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- copia del contratto di rete
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - . copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c) le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

15. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica (Busta B) nella Piattaforma secondo le modalità indicate nelle guide SATER consultabili al link https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide/manuali-oe/guide_operatori_economici. L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 14.1 e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

a) relazione tecnica con le caratteristiche metodologiche dei servizi offerti;

La relazione di cui al punto a) contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 17.1, i seguenti elementi:

- le metodologie, gli aspetti gestionali e i profili organizzativi richiesti dai singoli sub-criteri di natura discrezionale (D);
- le opzioni prescelte in base a quanto richiesto dai singoli sub-criteri tabellari (T).

La relazione descrittiva deve essere composta da massimo n. 40 cartelle in formato A4, carattere Arial o Times New Roman corpo 12, interlinea singola. Non sono computati nel numero delle cartelle le copertine e gli eventuali sommari, gli elaborati grafici e/o altri allegati illustrativi della proposta. Da tale conteggio sono altresì esclusi gli allegati richiesti per la formulazione dell'offerta. Resta inteso che la commissione dovrà altresì valutare, al fine dell'attribuzione di un basso punteggio, se il progetto vada considerato prolisso e inutilmente ripetitivo di concetti ovvero se la lunghezza dell'esposizione non abbia intralciato i lavori e non abbia contribuito a chiarire aspetti effettivamente meritevoli di trattazione e sia dunque meritevole di conseguire un basso punteggio.

b) Schema di contratto-convenzione di concessione, con correlata matrice rischi illustrativa dell'allocazione dei rischi che non sarà oggetto di valutazione discrezionale né di attribuzione di alcun punteggio.

Ai fini dell'impostazione dello schema di contratto-convenzione di concessione, gli operatori economici possono fare riferimento allo schema allegato al presente disciplinare, che illustra, unitamente al Capitolato Tecnico Speciale, i livelli prestatizonali minimi per l'esecuzione delle prestazioni, potendo apportare allo stesso ogni variazione o modifica che ritengano necessaria per specificare gli obblighi rispetto alle prestazioni e l'allocazione dei rischi in termini di massima coerenza con la propria offerta.

La Commissione opererà una valutazione di conformità tra il contenuto dello schema di contratto - convenzione e della correlata matrice rischi presentati dal concorrente con la documentazione posta a base di gara.

La matrice rischi dovrà risultare coerente con l'allocazione dei rischi esplicitata nella documentazione di gara.

Qualora nella documentazione predetta vi fossero indicazioni atte a consentire, seppur indirettamente, l'individuazione di elementi di carattere economico, che devono essere oggetto solo ed esclusivamente della documentazione di cui all'Offerta Economica, il concorrente sarà immediatamente escluso dalla gara. In particolare, l'eventuale computo metrico connesso a migliorie proposte non dovrà contenere alcun valore economico, pena appunto l'esclusione.

Le soluzioni proposte relativamente ai parametri di valutazione dell'offerta tecnica sono vincolanti e costituiscono obbligazione contrattuale per l'offerente.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Speciale/Tecnico, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'articolo 68 del Codice.

Ai fini del rispetto della clausola sociale di cui al punto 25, il concorrente allega all'offerta tecnica un progetto di assorbimento atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale.

L'operatore economico può allegare una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della

stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

L'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 11.

Si ricorda che in caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari e reti d'impresa **costituendi**, l'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti i componenti i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o reti d'impresa.

16. OFFERTA ECONOMICA E PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO

L'operatore economico inserisce la documentazione economica (Busta C) nella Piattaforma secondo le modalità indicate nelle guide SATER consultabili al link https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide/manuali-oe/guide_operatori_economici. L'offerta economica firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo 11, deve indicare, a pena di esclusione, il prezzo esclusivamente al ribasso rispetto alla base d'asta della concessione (valore unitario del costo pasto) definito al precedente paragrafo 3, al punto 3.C., al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

La moltiplicazione del valore unitario (valore offerto per UM) del costo pasto offerto dal singolo operatore economico per il numero di pasti presuntivamente previsto nell'arco di durata della concessione (2.340.000) determina il valore complessivo della proposta economica offerta.

Precisazioni sul Piano Economico-Finanziario.

I concorrenti devono presentare il Piano Economico-Finanziario – **asseverato** ai sensi dell'art. 183, comma 15, del Codice che evidenzi i principali indicatori di redditività (VAN, TIR) e/o bancabilità dell'investimento e contenga il quadro di tutti i costi che il Concessionario dovrà sostenere, comprensivi, tra l'altro, dei costi di progettazione (definitiva, esecutiva, direzione lavori, coordinamento sicurezza) dei lavori e di gestione del servizio.

Il PEF offerto deve essere strutturato con le stesse voci del PEF posto a base di gara, con eventuali aggiunte, ove necessario, ed **accompagnato da una relazione esplicativa**.

Poiché l'offerta deve contenere l'impegno dell'operatore economico concorrente alla piena attuazione del piano finanziario e al rispetto dei tempi previsti dallo stesso per la realizzazione delle attività e dei connessi investimenti, secondo quanto previsto dall'art. 171, comma 3, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016, tale impegno deve essere esplicitato da ciascun operatore economico concorrente nella relazione illustrativa dello stesso PEF.

Il PEF dovrà evidenziare, in particolare che il rischio operativo è trasferito in capo al gestore.

A tal fine il piano economico-finanziario dovrà essere **correlato con lo schema di contratto-convenzione di concessione e con la Matrice dei Rischi presentati con l'offerta tecnica**, indicanti l'allocazione dei rischi tra concessionario e concedente.

Il piano economico-finanziario dovrà altresì indicare:

- l'importo delle **spese sostenute per la predisposizione delle offerte**, comprensivo dei diritti sulle opere di ingegno, di cui all'art. 2578 cc; tale importo non può superare il 2,5% del valore dell'investimento previsto dal progetto di fattibilità posto a base di gara;
- gli **oneri per la sicurezza afferenti all'impresa**, espressi al netto di IVA, che saranno sostenuti dal concorrente durante l'esecuzione del contratto;
- il **costo complessivo della manodopera** che sarà sostenuto dal concorrente in corso di esecuzione del contratto. I costi della manodopera di cui sopra non potranno essere pari a 0 pena l'esclusione dalla gara.

Ai sensi dell'art. 171, comma 3, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016, si precisa che la concessione è vincolata alla piena attuazione del piano finanziario e al rispetto dei tempi previsti dallo stesso per la realizzazione delle attività e dei connessi investimenti.

Ai sensi dell'art. 165 co.4 del Codice si richiede che il PEF sia corredato dalla **DICHIARAZIONE SOTTOSCRITTA DA ALMENO UN FINANZIATORE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A FINANZIARE L'OPERAZIONE**.

Tale dichiarazione non è richiesta qualora il concorrente dichiari di finanziare con propri mezzi l'operazione

Il PEF dovrà essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente e inserito a sistema nell'apposito spazio predisposto dall'Amministrazione.

Determina l'esclusione dalla gara il fatto che il PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO:

- manchi;
- non contenga tutti gli elementi richiesti nel presente paragrafo
- non sia stata presentata tutta la documentazione a corredo del PEF richiesta nel presente paragrafo;
- non sia asseverato così come richiesto all'art. 183 co.9 del Codice;

- e) non contenga la dichiarazione sottoscritta da almeno un istituto finanziatore di manifestazione di interesse a finanziare l'operazione nel caso in cui il concorrente non finanzi l'operazione con mezzi propri;
- f) non contenga l'importo delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte così come previsto dall'art. 183 co.9 del Codice, comprensivo dei diritti sulle opere di ingegno, di cui all'art. 2578 cc. Tale importo non può superare il 2,5% del valore dell'investimento.
- g) non contenga l'indicazione degli oneri per la sicurezza afferenti l'impresa;
- h) non contenga l'indicazione del costo della manodopera o gli stessi siano indicati pari a zero;
- i) sia giudicato dalla Commissione in contrasto con il contenuto della restante documentazione presentata;
- l) non contenga l'impegno dell'operatore economico concorrente alla piena attuazione del piano finanziario e al rispetto dei tempi previsti dallo stesso per la realizzazione delle attività e dei connessi investimenti, secondo quanto previsto dall'art. 171, comma 3, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'articolo 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	85
Offerta economica	15
TOTALE	100

17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

criterio valutazione	Pun ti Ma x	Sub-criterio valutazione	Punti D Max	Punti T Max
1) PERSONALE IMPIEGATO	8	1.1. Complesso di risorse umane (cuochi, addetti ai terminali di distribuzione, addetti amministrativi, ecc.) che l'impresa intende impiegare , per il centro cottura, per i terminali/refettori con riferimento sia al numero di persone impiegate sia all'aspetto della qualificazione professionale del personale stesso	6	
		1.2. Modalità di selezione ed inserimento lavorativo del personale e per assicurare il principio di continuità degli operatori nello svolgimento del servizio. Piano di formazione ed aggiornamento per il personale dell'Impresa impiegato nella presente concessione, che intenderà attivare, in caso di aggiudicazione.	2	
2 PRODUZIONE E SOMMINISTRAZIONE DEI PASTI	20B)	2.1. Modalità di selezione e di controllo adottate nei confronti dei fornitori. Verranno valutati i criteri e le modalità organizzative e operative di selezione e controllo dei fornitori. Particolare attenzione dovrà essere posta alle garanzie sugli standard qualitativi e sulle modalità di controllo delle derrate nonché agli strumenti che	3	

Critero valutazione	Pun ti Ma x	Sub-criterio valutazione	Punti D Max	Punti T Max
		l'operatore economico utilizza e che metterà a disposizione del committente per la verifica della rintracciabilità dei prodotti alimentari, nonché della rispondenza univoca delle derrate al prodotto somministrato.		
		4) 2.2. Piano dei trasporti: modalità di gestione dei trasporti dal centro cottura ai vari plessi indicati nel capitolato, ivi compreso il numero e la tipologia degli automezzi utilizzati.	4	
		5) 2.3. Tecnologie impiegate per il mantenimento della temperatura dei pasti nel centro cottura, nel trasporto e nei terminali di distribuzione.	3	
		6) 2.4. Modalità di somministrazione dei pasti e procedure di "scodellamento" e organizzazione del servizio e del personale ad esso dedicato.	5	
		7) 2.5. Descrizione delle attività previste per un'elevata garanzia di pulizia e sanificazione (al centro cottura e ai terminali di distribuzione) con indicazione dei prodotti e dei materiali utilizzati e con indicazione del loro impatto ambientale	2	
		8) 2.6. Gestione non conformità, interventi correttivi, controllo e analisi: procedura di presa in carico e gestione delle non conformità segnalate dal committente (Comune o Istituzioni Scolastiche) o rilevate dai controlli qualità interni. Analisi delle non conformità e interventi correttivi, in relazione ai piani di miglioramento. Controlli ed analisi su alimenti e prodotti finiti. Sarà valutato il piano analitico dei controlli e la cadenza con cui gli esami verranno effettuati	3	
3 QUALITÀ DEGLI ALIMENTI Indicazione della percentuale di prodotti provenienti da coltivazioni biologiche ulteriore rispetto a quanto previsto al punto 5.a.1 dei CAM. e riportato nel CSA, indicazione dei prodotti biologici e filiera corta (ossia prodotti a breve distanza dal luogo di	16	<p>— 3.1. impiego di prodotti biologici —</p> <p><i>Frutta, ortaggi, legumi, cereali</i> fra il 51% e il 60% punti 0,5 fra il 61% e il 70% punti 1 oltre il 70% punti 2</p> <p>— <i>Olio extravergine di oliva</i> fra il 41% e il 50% punti 0,5 fra il 51% e il 60% punti 1 oltre il 60% punti 2</p>	2	2

Critério valutazione	Pun ti Ma x	Sub-criterio valutazione	Punti D Max	Punti T Max
consumo e con pochi passaggi commerciali), dei prodotti che praticano agricoltura sociale, etc..		<ul style="list-style-type: none"> — Pelati, polpa e passata di pomodoro fra il 34% e il 50% punti 0,5 fra il 51% e il 70% punti 1 oltre il 70% punti 2 — Salumi e formaggi fra il 31% e il 40% punti 0,5 fra il 41% e il 50% punti 1 oltre il 50% punti 2 ≡ 3.2. impiego di prodotti biologici oppure a marchio DOP o IGP o «prodotto di montagna» ≡ 3.3. impiego di prodotti biologici oppure certificazione nell’ambito del Sistema di Qualità Nazionale Zootecnia o nell’ambito dei sistemi di qualità regionali riconosciuti (quali QV o equivalenti) oppure etichettata in conformità a disciplinari con le informazioni volontarie: «benessere animale in allevamento», «alimentazione priva di additivi antibiotici», allevamento «rurale in libertà» (free range) o «rurali all’aperto» oppure a marchio DOP o IGP o «prodotto di montagna» ≡ 3.4. impiego di prodotti ittici certificati MSC almeno 1 volta al mese punti 1 almeno 2 volte al mese punti 2 ≡ 3.5. impiego di prodotti biologici da chilometro zero e filiera corta — frutta, ortaggi, legumi, cereali, pasta, prodotti lattiero-caseari, carne, derivati della carne, uova, olio, passate e conserve di pomodoro, altri prodotti trasformati impiego di 4 prodotti punti 1 impiego di 8 prodotti punti 2 		<p>2</p> <p>2</p> <p>2</p> <p>2</p> <p>2</p> <p>2</p>
		<p>Si attribuiscono punti 2 per la fornitura di prodotti da chilometro zero e filiera corta tra le seguenti categorie</p> <p>a) <i>ortaggi, frutta, legumi, cereali: indicare la/le specie</i></p> <p>b) <i>pasta, prodotti lattiero-caseari, carne, derivati della carne, uova, olio, passate e conserve di pomodoro, altri prodotti trasformati: indicare la tipologia</i></p> <p>A seconda delle diverse categorie di prodotti si fa riferimento, alla prossimità della coltivazione / produzione, al luogo di consumo ricompreso nel territorio della regione Emilia-Romagna o comunque</p>		

 Criterio valutazione 	 Punt ti Ma x 	 Sub-criterio valutazione 	 Punt i D Max 	 Punt i T Max
		<p>in località sita a non più di 200 Km dal Comune di Cento. Quando un prodotto subisce più fasi di lavorazione, si intende per “luogo di produzione” quello in cui è avvenuta l'ultima fase di lavorazione. Nello specifico si deve far riferimento:</p> <p>c) <i>per i prodotti ortofrutticoli freschi: al luogo di coltivazione.</i></p> <p>d) <i>per i prodotti lattiero caseari: al luogo di produzione / stabilimento dell'ultima fase di lavorazione</i></p> <p>e) <i>per le carni: al luogo di macellazione e sezionamento dell'animale, secondo la normativa vigente;</i></p> <p>f) <i>per le verdure surgelate e per le uova: al luogo di produzione / stabilimento dell'ultima fase di lavorazione.</i></p> <p>g) <i>per i prodotti industriali confezionati: al luogo di produzione / stabilimento dell'ultima fase di lavorazione.</i></p>		
 4) PIANO DELLE MANUTENZIONI ORDINARIA E STRAORDINARIA 	 6 	 4.1. Piano delle manutenzioni ed interventi sui locali messi a disposizione dall'Amministrazione e loro dotazioni (arredi, attrezzature, etc..), tale da garantire il funzionamento costante e l'efficienza di attrezzature e arredi nonché il buono stato ed il decoro delle strutture	 6 	
 5) PROGETTI E COMUNICAZIONE 	 7 	 5.1. Progetti di educazione alimentare flussi informativi: qualità dei progetti proposti, efficacia dei messaggi e varietà delle tematiche trattate. Iniziative e attività di comunicazione per veicolare informazioni sulla qualità delle materie prime, sulle misure di sostenibilità ambientale del servizio e per incentivare le corrette abitudini alimentari	 7 	
 6) RAPPORTO CON L'UTENZA 	 5 	 6.1. Sistema informativo: rilevazione delle presenze; tariffazione agli utenti ed all'amministrazione comunale, modalità di riscossione, gestione dei crediti e modalità organizzative di rapporti con l'utenza	 5 	
 7) PREVENZIONE E GESTIONE DELLE ECCELENZE ALIMENTARI 	 5 	<p> 7.1. Metodologie di analisi del gradimento degli utenti. Presentazione di un progetto per la verifica annuale di soddisfazione dell'utenza.</p> <p> 7.2. Proposte migliorative per il contenimento degli sprechi alimentari. Descrizione degli strumenti, delle iniziative e dei soggetti coinvolti e della reportistica prodotta, che si prevede mettere in campo.</p>	 2 	 3

Critero valutazione	Pun ti Ma x	Sub-criterio valutazione	Punti D Max	Punti T Max
----------------------------	--------------------------------	---------------------------------	------------------------	------------------------

8) PIANO DELLE EMERGENZE	8	8.1. Piano di gestione delle emergenze.	8	
		Sarà valutato il progetto per la gestione di eventuali emergenze dovute ad eventi non prevedibili (calamità naturali, eventi atmosferici di particolari intensità, scioperi, ecc.) con particolare riferimento alla disponibilità di un centro di cottura dotato di adeguata capacità produttiva alla distanza massima di 40 Km. dal centro di cottura comunale (utilizzando il sistema Google maps) nonché la modalità e la tempistica di intervento relativo a guasti, emergenze e le soluzioni per l'imprevista indisponibilità del centro di cottura. Sarà altresì valutata la gestione delle emergenze, di qualsiasi natura, in ogni fase del servizio con le indicazioni delle soluzioni che vengono adottate per garantire la puntuale rilevazione delle stesse e la loro immediata soluzione		

9) CERTIFICAZIONI	10	9.1. 22005:2008 Rintracciabilità filiere agroalimentari		2
		Possesso della certificazione ISO 22005:2008: • Si= 2 punti • No=0 punti Occorre presentare copia della certificazione. <i>Nel caso di partecipazione di RTI, Rete di Impresa, Consorzi, il punteggio verrà attribuito solo nel caso in cui la certificazione sia posseduta da tutte le componenti del Raggruppamento, Rete, consorzio, etc..</i>		
		9.2. 45001:2018 Salute e sicurezza sul lavoro		2
	S	9.3. A8000:2008 Responsabilità sociale		2
		Possesso della certificazione SA8000: • Si= 2 punti • No=0 punti Occorre presentare copia della certificazione <i>Nel caso di partecipazione di RTI, Rete di Impresa, Consorzi, il punteggio verrà attribuito in solo nel caso in cui la certificazione sia posseduta da tutte le componenti del Raggruppamento, Rete, consorzio, etc..</i>		

Critero valutazione	Pun ti Ma x	Sub-criterio valutazione	Punti D Max	Punti T Max
		9.4. Possesso della registrazione EMAS di cui al Regolamento CE n. 1221/2009 o della certificazione ISO 14001 Possesso della registrazione EMAS o della certificazione ISO 14001: <ul style="list-style-type: none"> • Si= 2 punti • No=0 punti Occorre presentare copia del relativo certificato oppure, in alternativa, allegare apposita dichiarazione con indicazione del n. della registrazione e del verificatore <i>Nel caso di partecipazione di RTI, Rete di Impresa, Consorzi, il punteggio verrà attribuito in solo nel caso in cui la certificazione sia posseduta da tutte le componenti del Raggruppamento, Rete, consorzio, etc..</i>		2
		9.5. Rating di legalità o misure equivalenti Il punteggio verrà attribuito al concorrente in possesso del rating di legalità come di seguito riportato, fino ad un massimo di 2 punti: <ul style="list-style-type: none"> • 1 stella: 0,50 punto • 2 stelle: 1,00 punto • 3 stelle: 2 punti • ogni +: 0,25 punto Dovrà essere allegata apposita dichiarazione <i>Nel caso di partecipazione di RTI, Rete di Impresa, Consorzi, il punteggio verrà attribuito in solo nel caso in cui la certificazione sia posseduta da tutte le componenti del Raggruppamento, Rete, consorzio, etc..</i>		2

In caso di RTI/Consorzi ordinari/RETI il punteggio è assegnato in base al rating di legalità posseduto dalla mandataria; in mancanza, in base al rating di legalità più alto, posseduto da una o più mandanti. In caso di Consorzi stabili il punteggio è assegnato qualora il rating sia posseduto dal consorzio o in mancanza, in base al rating più alto posseduto da una o più consorziate esecutrici.

17.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, è attribuito discrezionalmente da ogni componente della Commissione un coefficiente variabile da zero a 1 legato ad un grado di giudizio come indicato nella tabella seguente. Il punteggio sarà ottenuto moltiplicando la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari in relazione al sub-criterio in esame, per il corrispondente valore di punteggio attribuibile.

Grado di giudizio attribuito dalla Commissione giudicatrice	Coefficiente
Eccellente	1,0
Ottimo	0,9
Buono	0,8
Discreto	0,7
Sufficiente	0,6
Insufficiente	0,0

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna "T" della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

17.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, per la determinazione del punteggio da assegnare al valore offerto da ciascun operatore economico concorrente, inteso come il valore unitario del costo pasto alla base della concessione individuato come base d'asta nel precedente paragrafo 3, punto 3.C., la Commissione Giudicatrice valuterà l'elemento prezzo esclusivamente al ribasso rispetto alla base della concessione, con riferimento al valore unitario del costo pasto, con esclusione di ogni altro tipo di offerta.

Per la determinazione del punteggio da assegnare al prezzo, la Commissione Giudicatrice valuterà l'elemento prezzo esclusivamente

al ribasso rispetto alla base della concessione, con esclusione di ogni altro tipo di offerta.

La valutazione delle offerte economiche da parte della commissione verrà effettuata tramite “valutazione soggettiva” con la formula sotto indicata ed al di fuori della piattaforma Sater.

All’Impresa che avrà offerto il prezzo più basso, saranno assegnati punti 15.

Alle restanti imprese sarà punteggiato in modo proporzionale ottenuto applicando la seguente formula:

$$X = \frac{P_i \times C}{PO}$$

Ove:

X = punteggio attribuito al concorrente per il prezzo

P_i = Prezzo inferiore

C = Coefficiente 15)

PO = Prezzo Offerto

Saranno pertanto escluse le offerte con prezzo superiore al prezzo a base d’asta indicato nel presente Disciplinare.

Alle offerte con prezzo pari a quello a base d’asta sarà attribuito punteggio 0.

17.4 VALUTAZIONE DEL PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO (PEF).

Una volta completate le operazioni di attribuzione del punteggio alla parte economica dell’offerta, la Commissione giudicatrice prende in esame il Piano Economico-Finanziario presentato dall’operatore economico e, analizzandone le componenti e gli indicatori, verifica che lo stesso dimostri, in rapporto alle componenti tecnico-qualitative e economiche dell’offerta, la sussistenza dell’equilibrio economico-finanziario, ai sensi dell’art. 165, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016.

17.5 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra la componente tecnica e quella economica dell’offerta, se in relazione alla valutazione complessiva della parte tecnica dell’offerta nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato attribuendo all’offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto per la parte tecnica il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente attribuito secondo la seguente formula: $P(i) \text{ criterio}(i) \text{ riparametrato} = \frac{\text{Max punteggio attribuibile per il criterio}(i) \times \text{punteggio}(i) \text{ criterio}(i) \text{ pre} - \text{riparametrizzazione}}{\text{Miglior punteggio attribuito criterio}(i) \text{ pre} - \text{riparametrizzazione}}$.

Non si procederà alla riparametrizzazione dei punteggi in caso di presenza di una sola offerta valida.

La commissione effettuata la valutazione delle componenti tecniche ed economiche dell’offerta, procederà ad individuare l’offerta migliore, considerando quella dell’operatore economico offerente che avrà ottenuto il maggiore punteggio finale sommando i punti ottenuti per:

offerta tecnica (A) + prezzo (B).

In caso di parità del punteggio finale si aggiudicherà il servizio all’impresa che avrà ottenuto il miglior punteggio complessivo sulla qualità della offerta tecnica.

18. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’articolo 77, commi 4, 5 e 6, del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell’incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul profilo del committente nella sezione “Amministrazione trasparente”.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e di regola, lavora a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

Il RUP si avvale dell’ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell’anomalia delle offerte.

19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta ha luogo **il giorno 15/11/2022 alle ore 9.00.**

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma.

Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma almeno 12 ore prima della data fissata.

La Piattaforma consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche;

e la riservatezza delle sedute che non sono pubbliche. La pubblicità delle sedute è garantita mediante collegamento dei concorrenti da remoto per consentire a ciascun soggetto interessato di visualizzare le operazioni della seduta. Le modalità per l'accesso alle sedute virtuali sono indicate nelle guide all'utilizzo della piattaforma SATER consultabili accedendo al link https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide/manuali-oe/guide_operatori_economici#altre-funzionalit-

20. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella prima seduta *il RUP* accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) redigere apposito verbale.

Ad esito delle verifiche di cui sopra il RUP provvede a:

- a) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 12;
- b) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì alla sua pubblicazione sul sito della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente" e alla sua comunicazione immediata e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.

21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora della seduta pubblica in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla gara.

La commissione giudicatrice procede all'apertura, esame e valutazione delle offerte presentate dai predetti concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al punto 17.4.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 18:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte economiche e, quindi, alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 17 e successivamente all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 5 giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste all'articolo 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante al sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio, secondo le modalità previste all'articolo 2.3.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 19 i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria e comunica la proposta di aggiudicazione al RUP.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'articolo 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta dando comunicazione al RUP, che procede alla verifica dell'anomalia.

Si precisa che, con riferimento ai presupposti di cui all'art. 97 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., idonei di per sé a dare avvio al procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, il ricorrere degli stessi viene valutato avendo riguardo al punteggio assegnato dalla commissione giudicatrice prima dell'eventuale riparametrazione dei punteggi stessi secondo quanto previsto dal punto 16.4 del presente disciplinare di gara.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'articolo 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi eventualmente della commissione giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anomale, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La commissione invia al RUP la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, non si procede all'aggiudicazione.

La proposta di aggiudicazione è approvata entro 30 giorni dal suo ricevimento. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorso tale termine la proposta di aggiudicazione si intende approvata.

L'aggiudicazione diventa efficace all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. L'appalto viene aggiudicato, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto viene aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipula del contratto avviene entro 60 giorni, giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione.

La Stazione Appaltante si riserva comunque la possibilità dell'esecuzione in via d'urgenza della concessione, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del d.l. n. 50/2016, anche potendosi avvalere delle disposizioni derogatorie contenute nell'art. 8 del d.l. n. 76/2020 conv. in l. n. 108/2020.

Il contratto è stipulato trascorsi 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 103 del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contrattante, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato mediante atto in forma pubblica amministrativa, con modalità elettroniche ed è sottoscritto digitalmente.

Le spese obbligatorie relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento sono a carico dell'aggiudicatario e devono essere rimborsate entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione mediante l'utilizzo del sistema PagoPA. Le istruzioni per il versamento saranno comunicate dalla Stazione Appaltante contestualmente alla comunicazione di aggiudicazione. L'importo massimo presunto delle spese obbligatorie di pubblicazione è pari a € 3.000,00. Sono comunicati tempestivamente all'aggiudicatario eventuali scostamenti dall'importo indicato.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

23. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136. L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

24. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante al link <https://servizi.comune.cento.fe.it/web/trasparenza/trasparenza>

25. CLAUSOLA SOCIALE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

L'elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto è riportato nella Documentazione di gara, in allegato al Capitolato Speciale/Tecnico.

Considerato che sono cambiate le condizioni di esecuzione dell'appalto rispetto all'appalto stipulato con l'operatore uscente, il personale da riassorbire è definito in esito ad una verifica congiunta con appaltatore e sindacati.

26. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi mediante apposita richiesta da inviare utilizzando l'apposita funzionalità disponibile all'interno della piattaforma SATER. Le modalità per il caricamento delle richieste di accesso agli atti sono consultabili accedendo alle apposite guide per l'utilizzo della piattaforma al seguente link: https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide/manuali-oe/guide_operatori_economici#procedura-di-aggiudicazione

27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale Emilia Romagna sezione di Bologna.

28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. In particolare si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali:

Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art 13 del Regolamento europeo 2016/679

1. Premessa

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo 2016/679, la Centrale Unica di Committenza in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei Suoi dati personali.

2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Centrale Unica di Committenza tra il Comune di Cento e altri Comuni, con sede in Vicolo S.Agostino, 6/a – 44042 Cento (FE), Telefono 0516843230

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste di cui al successivo paragrafo n. 10, alla CUC, via mail cuc@comune.cento.fe.it

3. Il Responsabile del trattamento della procedura di gara è il Dirigente Settore VI.

Il Responsabile della protezione dei dati personali del Comune di Cento (designato con deliberazione di Giunta Comunale n. 199 in data 24/05/2018 del Comune di Cento) è **Lepida S.p.A.** con sede in **Via della Liberazione, 15 - Bologna - CF: 02770891204**. I dati di contatto del referente del DPO sono: - **Anna Lisa Minghetti, tel. 0516338814** - mail: dpo-team@lepida.it - PEC: segreteria@pec.lepida.it

4. Responsabili del trattamento

La CUC può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui ha la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.

Vengono formalizzate da parte della CUC istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Vengono sottoposti tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell'affidamento dell'incarico iniziale.

5. Soggetti autorizzati al trattamento

I dati personali degli interessati sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati personali.

6. Finalità e base giuridica del trattamento

Il trattamento dei dati personali forniti viene effettuato dalla Centrale Unica di Committenza sulla base del consenso dell'interessato ai sensi dell'art. 6 comma a) del Regolamento UE 679/2016.

Il trattamento a cui sono e saranno sottoposti i Suoi dati ha pertanto le seguenti finalità:

- instaurazione, gestione, anche amministrativa ed esecuzione di rapporti pre-contrattuali e contrattuali;
- adempimento di obblighi di natura contabile, civilistica, fiscale, di regolamenti, normative comunitarie ed extracomunitarie;
- gestione del contenzioso (inadempimenti contrattuali, recupero crediti, diffide, transazioni, arbitrati, controversie giudiziarie).

Il trattamento è effettuato sia con riferimento ai Suoi dati personali comuni eventualmente conoscibili da chiunque, sia con riferimento a dati personali particolari dai quali possono desumersi informazioni riguardanti l'eventuale sussistenza di condanne penali e reati, rispetto ai quali la CUC garantisce adeguata riservatezza sulla base di quanto condiviso con il Responsabile per la protezione dei dati personali. Si precisa, al riguardo, che i dati giudiziari sono raccolti e trattati per l'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa antimafia (D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.) e dalla normativa in materia di contratti pubblici di lavori servizi e forniture (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.). Il trattamento è effettuato attraverso supporti e strumenti sia cartacei di elettronici, telematici, informatici.

7. Destinatari dei dati personali

I dati personali non saranno oggetto di diffusione, ma di comunicazione ad altri soggetti pubblici, a privati e a enti pubblici economici secondo le modalità previste dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Gli stessi dati potranno essere comunicati a soggetti legittimati ad accedervi in forza di disposizioni di legge o di regolamento, a società di recapito corrispondenza, banche, istituti di credito, studi legali, assicurazioni, società di manutenzione apparecchiature informatiche, studi professionali/società eroganti servizi contabili/fiscali/tributari, lavoratori autonomi, occasionali.

8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE

I Suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione europea.

9. Periodo di conservazione

I dati personali sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al

rapporto contrattuale in corso, da instaurare o cessato, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

10. I diritti

Nella Sua qualità di interessato potrà esercitare i seguenti diritti:

- a) di accesso ai dati personali;
- b) di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
- c) di opporsi al trattamento;
- d) di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali

11. Conferimento dei dati

Il conferimento dei dati è obbligatorio. Il mancato conferimento comporterà l'impossibilità di procedere alle valutazioni ed agli adempimenti indispensabili ai fini dell'ammissibilità alla procedura e dell'eventuale aggiudicazione dell'appalto.

La firma in calce all'Allegato 1 - Istanza di partecipazione varrà anche quale autorizzazione al trattamento dei dati personali, limitatamente e ai fini della presente gara d'appalto.

Cento, 29 settembre 2022

La Dirigente della CUC Arch. Beatrice Contri